

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare candidature per il sostegno alle attività delle organizzazioni europee dei consumatori: azioni di sostegno finanziario alle organizzazioni europee dei consumatori nel 2003 ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione 283/1999/CE

(2002/C 102/16)

1. Introduzione

1.1. Il presente documento è un invito a presentare candidature per un sostegno finanziario destinato alle attività delle organizzazioni europee dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.

1.2. Un sostegno finanziario per attività annuali può essere erogato alle organizzazioni europee dei consumatori che promuovono gli interessi dei consumatori a livello comunitario e soddisfano le condizioni e i criteri esposti ai punti 2 e 3 del presente avviso.

1.3. Le organizzazioni candidate devono dimostrare che il loro programma di lavoro è correlato al quadro degli obiettivi politici principali dell'Unione in materia di politica dei consumatori e di tutela della loro salute e presentare un resoconto dettagliato e chiaro delle attività dell'organizzazione nel 2003, con le rispettive spese operative. La decisione di erogare il finanziamento verrà presa sulla base di tali informazioni.

1.4. Nel decidere in merito al finanziamento delle attività annuali delle organizzazioni europee dei consumatori a livello comunitario, la Commissione sarà assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (cfr. articolo 9 della decisione 283/1999/CE).

2. Condizioni per il finanziamento delle organizzazioni europee dei consumatori

2.1. Le organizzazioni europee dei consumatori sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale di rappresentanza, promozione e tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario in quanto rappresentano i principali interlocutori della Comunità per valutare e attuare la politica dei consumatori.

2.2. Conformemente alla decisione 283/1999/CE un sostegno finanziario può essere concesso alle organizzazioni europee dei consumatori che:

— sono organizzazioni non-governative, senza scopo di lucro, i cui obiettivi principali sono la promozione e la tutela degli interessi dei consumatori e della loro salute, e

— sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo, da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità che rappresentano, secondo le norme o le prassi nazionali, i consumatori e che esercitano un'attività a livello nazionale o regionale.

2.3. Le organizzazioni europee dei consumatori che soddisfano le condizioni e i criteri esposti nel presente bando possono presentare programmi d'azione annuali suscettibili di fruire di un sostegno finanziario specifico a copertura delle spese amministrative incorse esclusivamente nell'ambito dei programmi d'azione presentati o di parte di essi, a patto che tali azioni si riferiscano esclusivamente alla politica comunitaria dei consumatori.

2.4. Inoltre, il sostegno finanziario non può, in linea di massima, superare il 50 % dell'importo delle spese incorse per realizzare le attività in questione.

3. Criteri di valutazione

3.1. Il sostegno finanziario alle organizzazioni europee di consumatori sarà erogato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

— un buon rapporto costo-efficacia,

— un valore aggiunto tale da garantire un livello elevato e uniforme di rappresentanza degli interessi dei consumatori,

— un effetto moltiplicatore duraturo a livello nazionale o europeo,

— una cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi partecipanti per quanto riguarda la programmazione delle attività, la loro realizzazione e la partecipazione finanziaria,

— lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, in particolare attraverso lo scambio di esperienze volte a sensibilizzare consumatori ed operatori economici, e la fruizione comune dei risultati ottenuti,

- la diffusione più ampia possibile dei risultati delle attività e dei progetti sostenuti,
- la capacità di analisi delle situazioni da trattare, nonché i mezzi previsti per valutare le attività e i progetti e la loro attitudine a costituire migliori prassi.

4. Presentazione delle candidature

- 4.1. Il modulo standard obbligatorio di candidatura è disponibile in versione elettronica al seguente sito web:

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm

Se del caso esso può essere richiesto all'indirizzo riportato al punto 4.4.

- 4.2. Tutti i documenti richiesti per ciascuna candidatura devono essere inviati in triplice copia all'indirizzo riportato al punto 4.4.
- 4.3. Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
- 4.4. Le candidature devono essere presentate al seguente indirizzo:
- Commissione europea
DG Salute e tutela dei consumatori
B/232 — 5/74
B-1049 Bruxelles.
- 4.5. La candidatura deve recare il timbro postale del **1° luglio 2002**, o **data antecedente**. Le proposte inviate per servizio di posta rapida (express service) o consegnate brevi

manu devono pervenire entro le 17.00, ora di Bruxelles del 1° luglio 2002.

- 4.6. In mancanza delle informazioni richieste, la candidatura potrà essere respinta.

5. Selezione e approvazione

- 5.1. La concessione di un sostegno finanziario è subordinata alla decisione dell'autorità di bilancio di destinare stanziamenti a tal fine.
- 5.2. Una volta valutate le candidature sulla base dei criteri e delle condizioni presenti in questo bando, ed in particolare il modo in cui si applica il programma di lavoro dell'organizzazione alle priorità delle politiche della Commissione, quest'ultima dovrà selezionare, entro cinque mesi dalla data del presente avviso, con la collaborazione del comitato consultivo istituito in virtù dell'articolo 9 della decisione n. 283/1999/CE, le organizzazioni prescelte per ricevere il sostegno finanziario annuo. La decisione della Commissione sfocerà nella stipula di un contratto con i beneficiari responsabili dell'applicazione, riguardante i diritti e gli obblighi delle parti.
- 5.3. I candidati saranno informati individualmente per iscritto del seguito dato alle loro candidature.
- 5.4. La Commissione pubblicherà un elenco dei beneficiari e delle attività finanziate in tale contesto sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando l'ammontare del sostegno erogato. La Commissione può inoltre decidere di pubblicare i programmi di lavoro delle organizzazioni europee dei consumatori beneficiarie di un sostegno finanziario.